
Comune di Codognè

Provincia di Treviso
Via Roma, 2 – CAP 31013



Tel. 0438.7931 – Fax 0438.793201

Web: www.comune.codogne.tv.it

e-mail: comune@comune.codogne.tv.it

c.f. 82002570263 – p.i. 01289680264

COMUNE DI CODOGNE'

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 92 DEL D.LGS. 12.04.2006 N. 163 (EX ART. 18 DELLA
LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento istituisce il fondo e disciplina le modalità di ripartizione del fondo di incentivazione della progettazione previsti:

- dall'art. 18 della legge 11.2.1994 n. 109;
- dalla legge 28.01.2009 n. 2;
- dall'art. 92 comma 5 e 6 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163

ART. 2 - COMPENSI

COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, una somma non superiore allo 1 % dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (direttore operativo), nonché tra i loro collaboratori.

Trattasi di progetti relativi ad opere o lavori conferiti dall'Amministrazione, redatti direttamente da dipendenti dell'Amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto.

La percentuale effettiva da applicarsi, fissata come aliquota della percentuale massima dello 1 % è stabilita in funzione della tipologia, del grado di complessità nonché della ripetitività secondo le aliquote di seguito riportate:

1 progetti complessi concernenti opere o lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici, che rappresentano elaborati grafici di dettaglio:

100% della percentuale massima ($100\% * 1\% = 1\%$);

2. progetti riguardanti opere e lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici che non richiedono un'analisi particolarmente complessa in relazione all'opera o lavoro da realizzare oppure presentino elaborati grafici non di dettaglio:

90% della percentuale massima ($90\% * 0,9\% = 0,81\%$);

3. progetti di carattere ripetitivo in quanto realizzati avvalendosi anche del lavoro già svolto per l'elaborazione di progetti similari:

50% della percentuale massima ($50\% * 1\% = 0,5\%$)

I compensi di cui al presente articolo non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in assenza di qualsiasi elaborato progettuale e qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità.

Il diritto alla corresponsione dei compensi matura in capo dei dipendenti che hanno l'incarico per eseguirlo con l'avvio dell'appalto dell'opera o del lavoro per la quota parte riguardante la progettazione e con l'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione per quota parte rimanente. Quanto precede anche nel caso in cui l'appalto e la relativa esecuzione avvengano in periodi successivi alla redazione del progetto.



COMPENSI PER REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ATTUATIVA

Ai sensi dell'art 92 comma 6, D.Lgs. 12.4.2006 no 163, il **30%** della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, anche di natura ambientale, comunque denominato, viene ripartito tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto.

Trattasi di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, redatti direttamente da dipendenti dell'Amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto. Può altresì, trattarsi di atti a contenuto normativo che accedono alla pianificazione, quali per esempio regolamenti edilizi, o varianti redatti direttamente da dipendenti dall'Amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto. Il diritto alla corresponsione dei compensi matura in capo dei dipendenti che sono stati incaricati con apposito atto, al momento dell'adozione di atto di pianificazione. Per gli atti di pianificazione l'incentivo viene determinato nella misura del 30% dell'importo delle tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del ministero dei lavori pubblici no.6679 del 1.12.69, tenuto conto degli aggiornamenti successivamente intervenuti. Per i piani ambientali la tariffa professionale non può essere calcolata a vacazione.

Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalla suddetta circolare o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa professionale viene determinata sulla base di un preavviso di parcella che, in casi particolari, dovrà essere vistata per congruità dal competente ordine professionale. Dalla tariffa professionale, al netto di iva, contributi previdenziali e eventuali voci di rimborso spese (quali spese di viaggio, per copie, telefono, fax, corrispondenza, ecc.) devono essere scorporate le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per prestazioni professionali e /o consulenze esterne inerenti la medesima attività di pianificazione.

ART. 3- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A sensi del presente regolamento per opere e lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti per l'esecuzione dei quali venga redatto il relativo progetto. La manutenzione straordinaria e ordinaria comprende qualsiasi intervento sull'esistente, anche non previsto nella programmazione triennale, per il quale venga redatto almeno un foglio oneri o un capitolato speciale d'appalto e che, a seguito di gara, venga realizzato previa stipula di contratto d'appalto.

2. Per atti di pianificazione si intende la redazione dei piani di seguito indicati e delle loro eventuali varianti generali e/o parziali:

- piano di assetto del territorio (PAT e/o PATI);
- piano di intervento (PI);
- piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa pubblica;
- piano di comparto;
- piano urbano del traffico;
- piano di risanamento acustico;
- piano luce;
- piani per la gestione del territorio in generale;
- piani urbanistici - ambientali - territoriali in generale e a sensi del codice della strada.



ART. 4 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. I soggetti dell'Unità organizzativa n. 3 (terzo servizio - Ufficio Tecnico) destinatari dell'incentivo di progettazione, per opere e i lavori pubblici sono:
- a) il progettista;
 - b) l'incaricato della redazione del piano di sicurezza;
 - c) il responsabile unico del procedimento;
 - d) il direttore dei lavori;
 - e) il collaudatore;
 - f) i collaboratori tecnici e amministrativi
- per atti di pianificazione sono:
- a) il tecnico progettista;
 - b) il responsabile del procedimento;
 - c) i collaboratori tecnici e amministrativi.

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Nell'ambito del programma delle opere pubbliche da realizzare e degli atti di pianificazione da redigere, la giunta comunale individua le progettazioni che intende far eseguire al proprio personale e quelle da affidare all'esterno.
2. per quanto riguarda l'esecuzione di opere e lavori pubblici, può essere affidata internamente all'ente anche una sola delle attività previste dal successivo art. 6.
3. Per gli atti di pianificazione, l'Amministrazione Comunale individua di volta in volta, quali far redigere all'interno dell'Ente e quali all'esterno, e/o eventuali collaborazioni con tecnici esterni, individuando il progettista e/o il responsabile del procedimento.
4. I collaboratori tecnici e amministrativi saranno individuati di volta in volta dal Responsabile del Servizio.
5. Sono ammessi incarichi collegiali congiunti tra il personale dell'Ufficio Tecnico e professionisti esterni.
6. L'onorario del professionista esterno sarà determinato con apposita convenzione sulla base dei tariffari e delle quote partecipazione al lavoro.

ART. 6 - CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE LAVORI

1. La progettazione delle opere e dei lavori pubblici deve articolarsi secondo i livelli di definizione ritenuti necessari dal responsabile unico del procedimento.
2. Il procedimento relativo ad un'opera o a un lavoro pubblico si conclude:
- per la fase della progettazione, con l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente;
 - per le altre fasi, con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione compreso il certificato di agibilità se dovuto.
3. Il procedimento relativo ad un intervento di manutenzione si conclude:
- per la fase di progettazione, con l'approvazione del capitolato o foglio oneri da parte dell'organo competente;
 - per la fase di collaudo, con il collaudo, se necessario, oppure con la conclusione favorevole del contratto e la liquidazione finale della ditta.
4. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.



5. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva da parte dell'organo competente, ma comprende anche l'aggiornamento degli elaborati progettuali qualora siano state apportate modifiche d'ufficio in sede di approvazione dell'organo competente.

ART. 7 - QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo incentivante per la progettazione è costituito da una somma pari al 1% - 0,81 - 0,5 dell'importo a base d'asta indicato nel quadro economico di un'opera o di un lavoro pubblico avverso dal 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano un'attività di progettazione e una maggiore spesa e semprechè le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali.

2. Nel caso in cui parte dell'incarico sia conferito a professionista esterno, l'ammontare del fondo di cui al punto precedente, è limitato alle quote spettanti alle figure indicate al precedente art. 3, con esclusione delle quote del fondo previste per l'incarico esterno.

3. Le somme comprese nel fondo di cui al comma 1 devono intendersi al lordo degli oneri contributivi e previdenziali per la parte dovuta all'Ente.

4. La quantificazione e la liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.

5. La quantificazione degli onorari eventualmente previsti a discrezione per la redazione degli atti di pianificazione sarà effettuata dalla Giunta Comunale antecedentemente all'affidamento dell'incarico.

ART. 8 RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La quota del fondo (del 2% - 1,80 - 1,00) relativa ad opere o lavori pubblici è ripartita come segue:

a) al progettista	35%
b) al responsabile del procedimento	15%
c) al redattore del piano di sicurezza	5%
d) al direttore lavori	10%
e) al collaudatore	5%
f) ai collaboratori tecnici ed amministrativi	35%

2. La quota di fondo relativa agli atti di pianificazione è così ripartita:

a) al tecnico che sottoscrive l'atto (progettista)	40%
b) al responsabile del procedimento	20%
c) ai collaboratori tecnici ed amministrativi	40%

3. La suddivisione percentuale delle quote spettanti ai collaboratori è stabilita di volta in volta dal Responsabile del Servizio. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

ART. 9 - TERMINI E PENALITA'

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la redazione del progetto o dell'atto di pianificazione, nonché i criteri e le modalità per l'eventuale concessione di proroghe.



2. In caso di mancato rispetto dei termini, senza adeguata motivazione, si applica una penale riducendo la quota del fondo spettante dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 3% del compenso spettante, salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione Comunale nell'atto di conferimento dell'incarico.

3. Qualora il ritardo superi i 30 giorni, l'incarico si ritiene revocato e sarà compensato unicamente il lavoro eseguito fino a quel momento.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Per le opere o lavori pubblici, la liquidazione del fondo avverrà:
relativamente alla quota spettante al progettista:

a) entro 30 giorni dalla data della delibera che approva il progetto dell'opera pubblica o dall'acquisizione di tutti i nulla osta, pareri, autorizzazioni;

relativamente alla quota spettante al responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori:

a) il 50% entro 30 giorni dalla data della delibera che approva il progetto dell'opera pubblica o dall'acquisizione di tutti i nulla osta, pareri, autorizzazioni;

b) il saldo entro 30 giorni dalla data di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o lavoro pubblico;

relativamente alla quota spettante al direttore lavori e collaudatore:

a) 100% entro 30 giorni dalla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

2. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:

il tecnico che sottoscrive l'atto (progettista), il responsabile del procedimento e i collaboratori tecnici e amministrativi:

- 50% entro 30 giorni dalla data di deposito degli elaborati;

- 30% entro 30 giorni dalla data di adozione del piano da parte dell'Amministrazione Comunale comunque entro 60 giorni dalla data di predisposizione dell'atto di adozione;

- 20% entro 30 giorni dall'approvazione definitiva del piano da parte dell'Ente competente ovvero dal successivo eventuale aggiornamento degli elaborati.

3. Qualora l'Ente competente all'approvazione sia il Comune, il saldo deve essere erogato entro 180 giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione.

4. Qualora in un procedimento si succedano più responsabili, il compenso relativo alla singola fase verrà liquidato al dipendente che ha seguito la stessa in misura predominante, salvo che per la fase dell'esecuzione dei lavori, nel qual caso il compenso verrà ripartito in misura proporzionale agli importi liquidati alla ditta aggiudicataria dei lavori.

ART. 11 - PRESTAZIONI DIVERSE

1. Qualora l'Amministrazione Comunale affidi incarichi diversi, non previsti nei precedenti articoli (per esempio collaudo di opere di urbanizzazione relative a P.U.A), le cui spese sono a carico di soggetti diversi dalla stessa Amministrazione, all'incaricato spetta un compenso determinato applicando al valore complessivo dell'opera (come da computo-metrico-estimativo) le seguenti aliquote per scaglioni:

- fino a 100.000 euro	1%
- oltre 100.000 euro e fino a 300.000 euro	0,90%
- oltre 300.000 euro e fino a 500.000 euro	0,80%
- oltre i 500.000 euro	0,60%



2. Le aliquote indicate al comma 1 devono intendersi al lordo degli oneri contributivi e previdenziali per la parte dovuta all'Ente.

ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA

1. A favore dei dipendenti incaricati alla progettazione ai sensi del presente regolamento, l'Amministrazione stipulerà, con oneri a proprio carico, idonea polizza assicurativa atta a coprire i rischi di natura professionale di cui all'art. 106 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modifiche e integrazioni.

ART. 13 - PROPRIETA' DEI PROGETTI

1. I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico comunale restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apporre tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

ART. 14 - ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE

1. L'attività di progettazione viene espletata di norma durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 15 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali.

2. In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere regionale o nazionale.

3. Resta inteso che ogni incarico soggiace alle disposizioni in vigore al momento dell'affidamento.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, da parte della Giunta Comunale.